ENTE FERROVIE DELLO STATO
DIPARTIMENTO PRODUZIONE
DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO

Roma, 15 MAR. 1990

P.RI/R.03/5.15(6)
P.MI/C.05
S.IT/A-I

SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
= T U T T I =

p.n. UFFICI PRODUZIONE = T U T T I =

" " UFFICI POTENZIAMENTO E SVILUPPO = T U T T I =

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE
= S E D E =

" " SIG. VICE DIRETTORE GENERALE (Ing. Massaro)
= S E D E =

OGGETTO: Utilizzazione di scambi manovrati da apparati centrali elettrici senza l'applicazione del fermascambio a morsa (rivelatore di fine manovra).

- Allegati: 3 -

1. PREMESSA

Come è noto, le vigenti Istruzioni prevedono che, in alcuni casi, si deve ricorrere alla assicurazione di un deviatoio mediante l'applicazione del fermascambio a morsa (e relativo cuneo o distanziatore).
Allo scopo di ridurre le soggezioni che tale operazione determina nei riguardi della regolarità di circolazione dei treni, è stato realizzato un particolare dispositivo che, applicato alla cassa di manovra dei deviatoi, permette di rilevarne l'avvenuta fermascambiatura meccanica e, quindi, di ridurre i casi in cui occorre provvedere all'assicurazione dei deviatoi con fermascambio a morsa.
Tale dispositivo è stato già applicato, in via di esperimento, in alcune stazioni del Compartimento di Bologna.
Ciò premesso vengono emanate le disposizioni di seguito riportate, che saranno successivamente inserite nella

12

regolamentazione generale.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NUOVO DISPOSITIVO

Tale dispositivo è applicato alla cassa di manovra elettrica del deviatoio e fornisce all'esterno, anche in assenza del controllo elettrico, un'indicazione che segnala l'avvenuta fermascambiatura meccanica del deviatoio medesimo.
La rappresentazione del dispositivo, denominato "Rivelatore di fine manovra" (r.f.m.), è riportata nelle figure 1, 2 e 3.

3. DISPOSIZIONI NORMATIVE

3.1. Può essere omessa l'applicazione del fermascambio a morsa (e relativo cuneo o distanziatore) prevista dalle Istruzioni vigenti, alle seguenti condizioni:

a) prima della visita sul posto, si sia provveduto all'apertura dell'interruttore a scatto relativo alla manovra del deviatoio interessato ed alla sua piombatura in tale posizione.
Tale interruttore deve rimanere permanentemente aperto e piombato per tutto il tempo in cui l'indicazione dell'avvenuta fermascambiatura meccanica viene ritenuta valida;

b) in base all'indicazione del dispositivo r.f.m. di cui al p.2, sia rilevabile l'avvenuta fermascambiatura meccanica della cassa di manovra elettrica del deviatoio;

c) si possa escludere con certezza il danneggiamento del deviatoio e dei relativi organi di manovra, nonchè il tallonamento.

3.2. L'indicazione dell'avvenuta fermascambiatura meccanica del deviatoio, di cui al punto 3.1 b), deve essere ritenuta valida anche nel caso in cui venga ottenuta a seguito della manovra a mano del deviatoio medesimo, salvo quanto specificato nel punto 3.3.

3.3. Nel caso particolare in cui la sparizione del controllo elettrico del deviatoio avvenga sotto treno o manovra, la suddetta indicazione deve essere ritenuta valida solo se, dal momento della mancanza del controllo, non è stata eseguita alcuna manovra (elettrica o manuale) del deviatoio.

3.4. Resta inteso che l'operatore delegato ad esperire gli accertamenti fuori cabina di cui ai punti 3.1 b) e 3.1 c) dovrà, ovviamente, darne conferma scritta.

3.5. L'accertamento dell'avvenuta fermascambiatura meccanica

del deviatoio, di cui al punto 3.1 b), può essere evitato per successivi movimenti di treni o manovre, qualora il deviatoio medesimo si trovi già nella posizione voluta e gli adempimenti previsti siano già stati effettuati per un precedente movimento.
L'accertamento suddetto deve essere comunque eseguito, in ogni turno di servizio, e, possibilmente, all'inizio dello stesso.

3.6. Nel caso che un deviatoio, munito del dispositivo r.f.m., si trovi sotto manutenzione o riparazione e debba essere utilizzato per il movimento di un treno o manovra, l'applicazione del fermascambio a morsa può essere omessa anche nel caso in cui i dispositivi del controllo elettrico non siano perfettamente efficienti ed il controllo non sia regolare, purchè l'agente della manutenzione possa acquisire la certezza dell'avvenuta fermascambiatura della cassa di manovra.
Nel caso suddetto, se trattasi del movimento di un treno, l'agente della manutenzione dovrà riportare, nella colonna 4 del mod. M. 46, l'indicazione "SI x "e, nella colonna 6, l'annotazione: x"Deviatoio n°.....assicurato". Il deviatore, ricevuto tale tipo di benestare, si dovrà accertare che il deviatoio si trovi nella posizione indicata nel mod. M. 46, non dovrà applicare il fermascambio a morsa e rilascerà la prescritta dichiarazione, senza fare alcuna menzione circa l'assicurazione del deviatoio.

3.7. In tutti i casi in cui ci si avvale dell'indicazione fornita dal dispositivo r.f.m., i movimenti di treni o manovra devono avvenire con le stesse cautele previste in caso di applicazione del fermascambio a morsa.
Nel caso in cui non ci si possa avvalere della suddetta indicazione valgono le norme comuni.

4. CRITERI DI APPLICAZIONE

4.1. Il dispositivo in questione è applicabile a tutti i tipi F.S. di cassa di manovra da deviatoio.

4.2. Tale dispositivo dovrà, in linea di massima, essere applicato agli scambi maggiormente interessati dalla circolazione dei treni (binari di corsa, ecc.).

4.3. Il suddetto dispositivo potrà essere impiegato:

a)- nelle stazioni in cui è ipotizzabile il servizio con il solo D.M., secondo i criteri stabiliti a parte con nota P.RI/R/00044 - P.RI/S/03-S.IT/I - S.IT/R/00060 del 9.1.90 dei Direttori dei Dipartimenti Produzione e Potenziamento e Sviluppo;

b)- in tutte le altre stazioni in cui l'applicazione del dispositivo può condurre ad un significativo miglioramento del servizio.
Prioritariamente, si dovrà intervenire negli impianti del gruppo a), secondo le indicazioni temporali e finanziarie contenute nella nota

S.IT/GC/000007 del 2.11.89 del Direttore Generale. Successivamente, si potrà intervenire negli impianti del gruppo b), attingendo, eventualmente, anche a conti annuali di bilancio.

5. CONCLUSIONI

5.1. Gli Uffici Produzione restano incaricati di provvedere a:

- impartire le necessarie norme di dettaglio;
- informare il personale dell'esercizio interessato;
- trasmettere, dopo 6 mesi di esercizio con il dispositivo in questione, una sintetica relazione sull'andamento del provvedimento.

5.2. Le presenti disposizioni dovranno entrare in vigore a partire dall'1.7.1990.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POTENZIAMENTO E SVILUPPO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PRODUZIONE

fig. 1

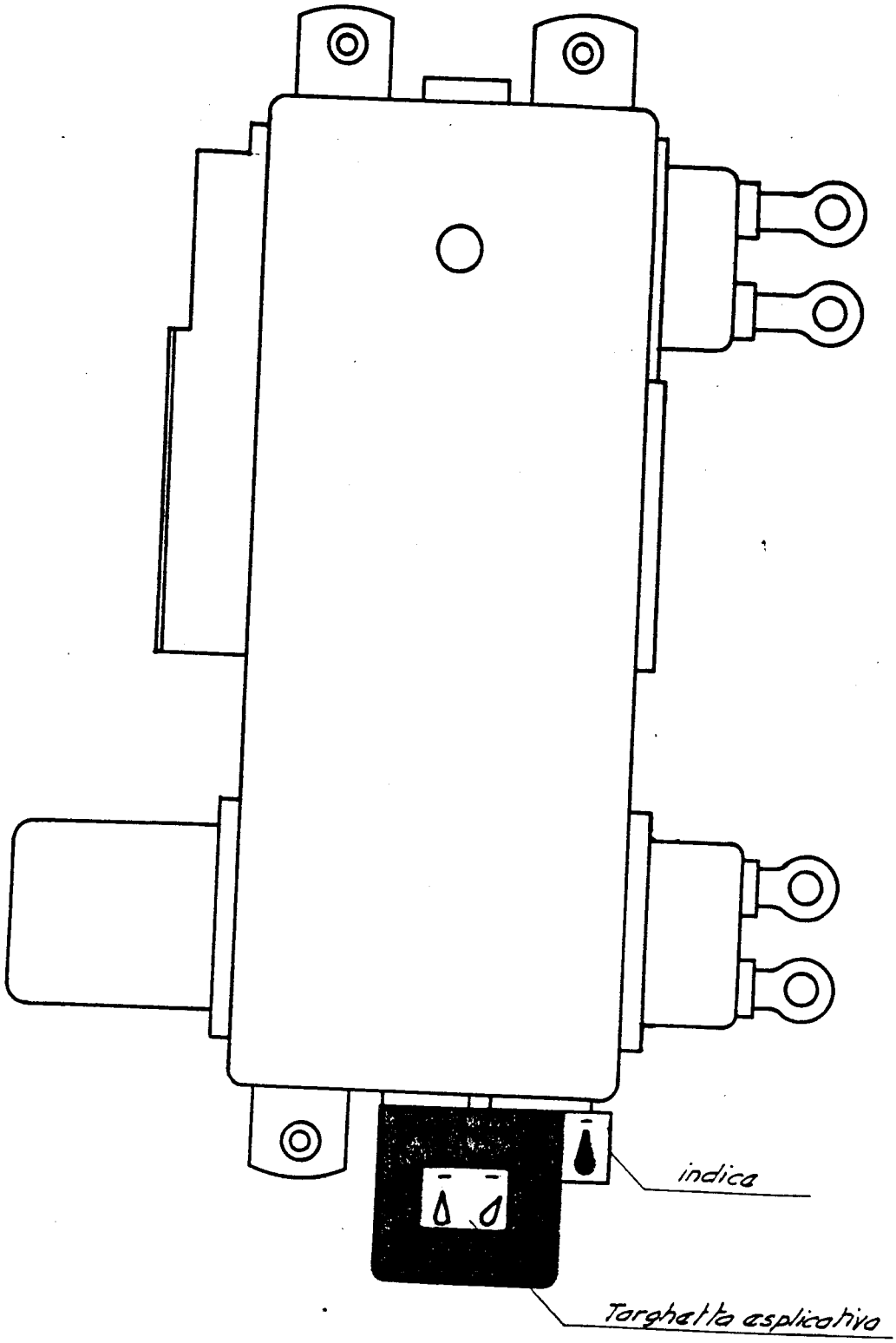

Rivelatore di fine manovra per cassa tipo L42 mod. - L46 mod. - L63 - L88

fig. 2

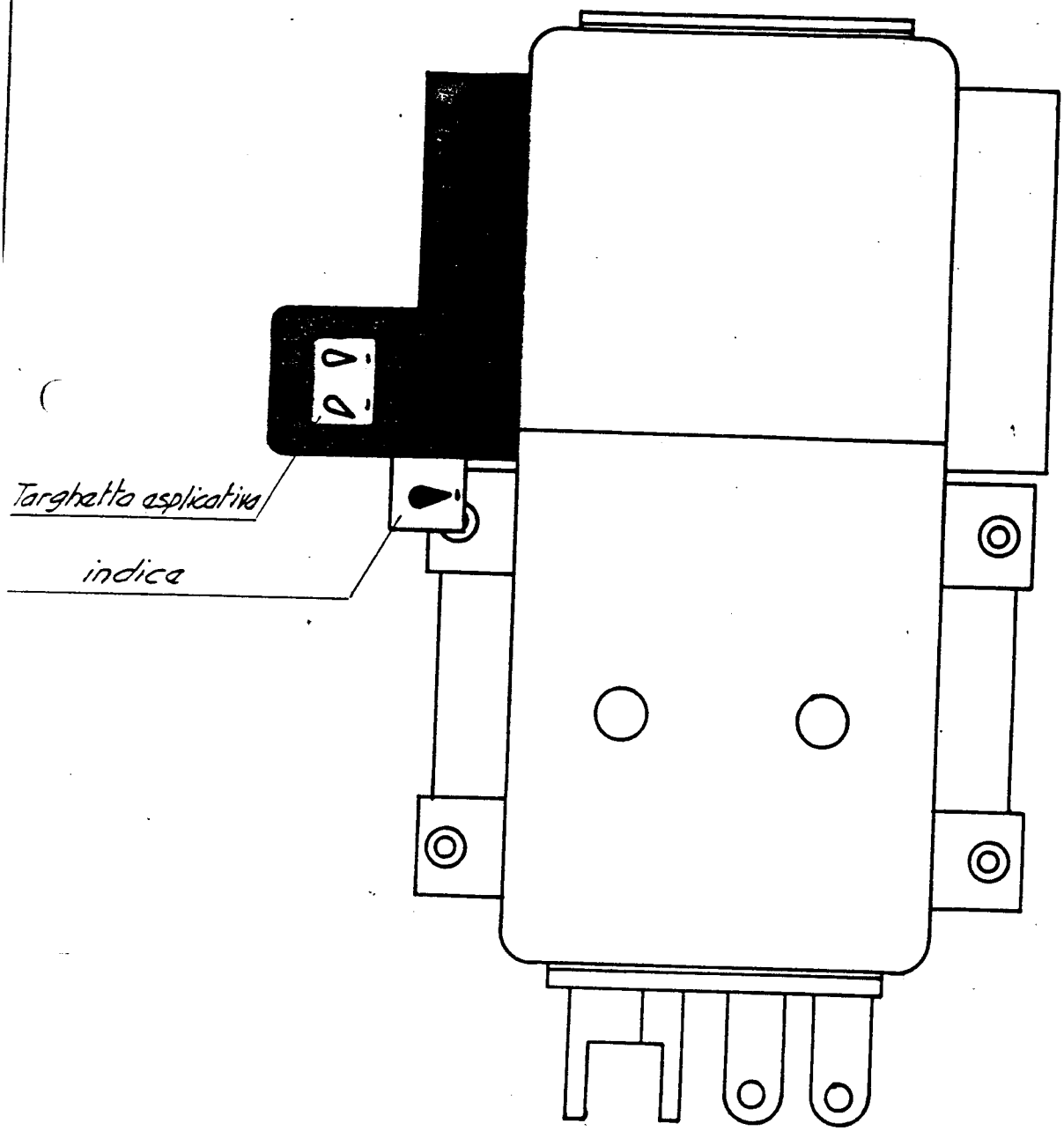

Rivelatore di fine manovra per cosse

Tipo 55/verde - 55/oro - P64 - P75

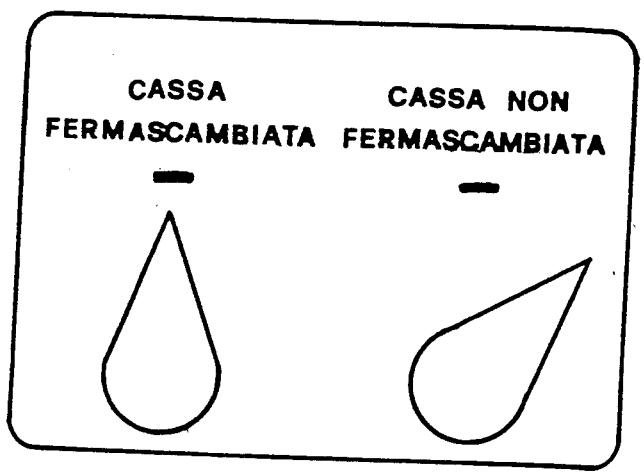

Targhetta esplicativa per rivelatori di fine manovra.